

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Rep. nr.

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÉ DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CIG 765392176A PERIODO 01/01/2019-31/12/2022.

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di , in Sarcedo (VI), nella sede municipale in via Roma, 17, avanti a me dott. Fiorenzo Saccardo, Segretario comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

1) dott.ssa Revrenna Monica, nata a Thiene il 21/08/1973, nella sua qualità di Responsabile di Area Finanziaria, domiciliato per la carica presso la sede municipale il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, codice fiscale 00266420249, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi del comma 3, lettera c) dell'art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000, in attuazione del decreto sindacale n. 1 del 18/01/2018, che nel contesto dell'atto sarà denominato anche "stazione appaltante" o "Amministrazione";

2) , nato a il , domiciliato per la carica in , via , nella sua qualità di rappresentante legale della ditta , codice fiscale, P. IVA n. , con sede in via - , che nel

contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario".

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. del ,
è stata affidata alla ditta la concessione per la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni, per un canone complessivo di Euro (euro), per l'intera durata della concessione.

Tutto ciò premesso, di comune accordo tra le Parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante affida al Concessionario, che accetta senza alcuna riserva, la concessione per la gestione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio comunale. L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. La concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, ed ogni altro documento progettuale che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fa parte del contratto l'offerta presentata in fase di gara, che determina il prezzo del contratto, ed il Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 3 - VALORE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO.

1. Ai fini fiscali e ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si conferisce al presente contratto il valore presunto complessivo per l'intero periodo contrattuale di euro 181.600,00 (centottantunoseicentomila euro//00).

2. L'importo netto del canone - garantito annuo - a favore del Comune di Sarcedo è di € (euro /).

3. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune tramite bonifico bancario Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., IBAN IT 95K030 6912 1171 0000 0046 073 l'ammontare del canone annuo pari ad € in rate semestrali anticipate, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Ai fini del rispetto dei termini di scadenza, farà fede la data di effettuazione dell'operazione di versamento.

4. Per il tardivo versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica un'indennità di mora sugli importi non versati, rapportata al tasso legale vigente, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di reiterato mancato versamento, l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto

di concessione.

5. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle nuove entrate, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ARTICOLO 4 - TRACCIABILITÀ.

Il concessionario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

Si impegna altresì a trasmettere all'amministrazione comunale i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente gestione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'amministrazione comunale ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

A tal fine la ditta _____ ha presentato comunicazione in data _____ che si allega sotto la lettera “ _____ ” relativamente al conto corrente bancario dove eseguire eventuali pagamenti di crediti dovuti alla ditta medesima, nonché i pagamenti che la stessa effettuerà nei confronti dell'Amministrazione Comunale, propri dipendenti, fornitori, consulenti ecc.; il Concessionario ha inoltre indicato il conto corrente postale dedicato su cui i contribuenti effettuano i versamenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società secondo le disposizioni impartite dalla Legge 136/2010.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di anni quattro decorrenti dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2022, con possibilità di proroga di ulteriori quattro anni a discrezione dell'Amministrazione Comunale, qualora le normative lo consentano.

ARTICOLO 6 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'Appaltatore è tenuto a adempiere agli obblighi contenuti nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a Venezia in data 07/09/2015, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto.

2. Nel caso le “informazioni antimafia” di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà

applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.

3. Sono espressamente richiamati nel presente contratto tutti gli obblighi previsti nel citato Protocollo di legalità.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Sarcedo con deliberazione G.C. n. 68 del 02/12/2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori.

2. La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell'appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle leggi e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolamentano la presente concessione.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione

ed il recesso del contratto le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'art. 3, c. 9 bis, della L. 136/2010.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione mafiose, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche e allo scopo di contratto;
- h) perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Vicenza.

2. È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria, n. _____, rilasciata da _____, agenzia _____, il _____ di € _____ (euro _____), pari al 10% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
4. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine di 15 giorni dall'escussione, se la Stazione appaltante debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume sia la responsabilità per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tale scopo, l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n. _____, rilasciata da _____, agenzia _____, il _____ con un massimale pari a € 2.000.000,00 per singolo sinistro.
3. La suddetta garanzia deve permanere fino a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, come ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'Impresa appaltatrice ha indicato in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni:

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Le notizie relative all'attività oggetto del presente contratto di concessione comunque venute a conoscenza del personale impiegato dal concessionario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto, data l'assoluta riservatezza dei dati trattati.

ARTICOLO 17 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. La concessionaria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.
3. L'Impresa concessionaria prima dell'inizio dei lavori, dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione l'elenco nominativo del personale dipendente che

sarà destinato alla esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Eventuali aggiornamenti dell'elenco dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Direttore dell'esecuzione.

4. Il Direttore dell'esecuzione potrà controllare in qualsiasi momento se le persone presenti in servizio siano comprese nell'elenco inviato e munite dell'apposito tesserino di riconoscimento, con la facoltà di far allontanare i lavoratori non in regola, riservandosi, al riguardo, ogni ulteriore azione e provvedimento.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede municipale.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del Concessionario o di colui che lo rappresenta, oppure presso il domicilio eletto e la sede legale del Concessionario.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.

2. L'imposta di bollo viene assolta in misura forfettaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis1, nr. 4, allegato A della Tariffa, parte prima, al D.P.R. 642/1972.

ARTICOLO 20 - REGISTRAZIONE

1. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 7 del DPR

26/04/1986 n. 131.

ARTICOLO 21 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ARTICOLO 22 - INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dell'Appaltatore conosciuti in relazione all'espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso l'Ufficio Ragioneria del Comune ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.
2. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento è il Comune di Sarcedo con sede in Sarcedo (VI), via Roma 17, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è la Dott.ssa Monica Revrenna e per ciò che riguarda i pagamenti la dott.ssa Monica Revrenna, Responsabile del Settore Finanziario.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'impossibilità di stipula del presente contratto e di gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali.

E, richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto questo atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, di quattordici facciate intere e parte della quindicesima escluse le firme del quale ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, in segno di accettazione, alla mia presenza, e con me Segretario, lo sottoscrivono in

modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo nr. 50/2016.

Per la Stazione Appaltante – Revrenna Monica

Per il Concessionario –

Il Segretario Comunale rogante - Saccardo Fiorenzo